

ALL. 5 FORMAT CONVENZIONE

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART 56 del CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017), PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO "PASSEGGIATE DELLA SALUTE" PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2026 – COD CUP F19I23000560005

**CONVENZIONE
TRA**

la Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486) con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Marco Nerattini nato a ... il e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto attuatore del progetto **"PASSEGGIATE DELLA SALUTE" PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2026** - Codice CUP F19I23000560005- codice CIG ...

E

L'Ente _____, di seguito denominato "Ente o ETS", Partita IVA/CF _____ con sede legale in _____ iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore in data _____ con numero _____ rappresentato dal/dalla sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso

Premesso che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- l'art. 56 comma 1 del CTS prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato"*;
- il comma 2 dell'art. 56 prevede che *"le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"*;
- il comma 3 del medesimo articolo specifica che *"l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è"*

fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

- anche l’art 15 della Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 ribadisce la possibilità per la “Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale (...) e gli enti locali singoli o associati” di “sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 56 del d. lgs 117/2017”;

Dato atto che:

- ai sensi del sopracitato art. 56 del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm, con il provv. n. ____ del _____ il Direttore della Società della Salute ha approvato l’Avviso pubblico per l’affidamento, mediante Convenzione, delle attività correlate al Progetto “PASSEGGIATE DELLA SALUTE” per il triennio ottobre 2023/giugno 2026, COD CUP F19I23000560005;
- il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel Direttore della Società della Salute di Firenze che si è avvalso di una Commissione tecnica per la selezione del candidato idoneo alla stipula della Convenzione;

Richiamato il verbale della Commissione tecnica validato e sottoscritto dal RUP con il quale il Candidato _____, ottenuto il punteggio pari a _____, secondo i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso, è stato selezionato per lo svolgimento del Progetto;

Rilevato che la verifica del possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e di esperienza specifica di cui all’art. 5 dell’Avviso, oltretutto la regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni dell’ETS ha dato esito positivo;

Dato atto che: terminata la procedura comparativa, con provvedimento del Direttore n. ____ del _____, è stato selezionato l’Ente _____ per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo ____ della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra

si conviene quanto segue

Art. 1 Accettazione dei termini in premessa

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L’Ente dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 – Finalità

La stipula della suddetta Convenzione è finalizzata alla realizzazione del Progetto “PASSEGGIATE DELLA SALUTE” finalizzato ad ampliare l’offerta cittadina di attività motoria all’aria aperta con

l'obiettivo specifico di promuovere una corretta e costante attività fisica rivolta in particolare alle persone adulte e anziane, valorizzando altresì un'attività libera, stimolata e non strutturata, seguita e assistita da conduttori qualificati.

Art. 3 – Oggetto della convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, la SdS di Firenze si avvale dell'attività dell'Ente, affidando allo stesso la realizzazione del Progetto "PASSEGGIATE DELLA SALUTE" per il triennio ottobre 2023/giugno 2026, COD CUP F19I23000560005dettagliatamente descritte nell'Art. 3 dell'Avviso.

Art. 4 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata fino alla conclusione del triennio oggetto dell'Avviso, salva la possibilità di prorogarla compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse finanziarie stanziata e subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente finanziatore. Le attività oggetto della convenzione avranno decorrenza dal giorno della stipula.

Art. 5 – Impegni dell'Ente

L'Ente s'impegna:

- ad accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi allegati;
- a garantire che le proprie finalità statutarie siano coerenti con l'ambito oggetto del progetto;
- a garantire il possesso dei requisiti secondo quanto richiesto dall'Art. 5 dell'Avviso, per tutta la durata del progetto;
- a realizzare gli interventi secondo quanto richiesto dall'Art. 3 dell'Avviso, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- ad attivare un costante confronto con la SdS di Firenze, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;
- ad informare la SdS di Firenze di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- ad assumere la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto, il budget o la rendicontazione;
- ad assumersi la responsabilità del monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati alla SdS di Firenze, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
- a garantire tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie e delle mandanti che rappresenta;
- a conservare copia di tutta la documentazione inviata, sia propria, sia delle mandanti che rappresenta;
- a rispettare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore";
- a stipulare adeguata polizza che assicuri il proprio personale ed i volontari inseriti nelle attività contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266. La SdS è da considerarsi quindi esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti erogatori per

- qualsiasi causa nell'attuazione del progetto e da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di svolgimento del progetto;
- a garantire il rispetto degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08;
 - a provvedere, laddove necessario, alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
 - a partecipare a momenti di programmazione, coordinamento e verifica previsti dalla SdS;

Art. 6 – Rimborso

- a) Lo stanziamento complessivo per il triennio messo a disposizione dalla SdS a copertura del Progetto sarà pari ad un importo massimo onnicomprensivo di Euro 34.500,00 + IVA. Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- b) Il rimborso sarà corrisposto in 3 tranches e più precisamente:
 - entro il 30/06/2024
 - entro il 30/06/2025
 - entro il 30/06/2026

dietro presentazione di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili relativi all'annualità precedente (mesi ottobre – maggio), firmata dal legale rappresentante dell'Ente, corredata da idonea documentazione di spesa e Relazione finale, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017.

L'Amministrazione si riserva di verificare nel corso dell'attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso.

- c) L'Ente garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari ed a tale scopo utilizzerà il C/C indicato nel "Modulo conto corrente dedicato" di cui all'Allegato 5 della manifestazione di interesse.
- d) Saranno ammessi esclusivamente giustificativi di spesa intestati all'Ente, trasmessi via PEC all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it
- e) Nel caso non venga presentato il rendiconto, la SdS non corrisponderà il rimborso previsto ed escluderà l'Ente da eventuali successive procedure di convenzione nell'ambito dell'Art. 56 del CTS.

Art. 7 – Cause di risoluzione

- a) La mancata attivazione del progetto nei tempi e modalità previste, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente Convenzione, può rappresentare causa di risoluzione della convenzione da parte della SdS.
- b) È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla SdS.
- c) È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

- d) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare alla SdS le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal presente articolo.

Art. 8 – Verifiche da parte della Società della Salute di Firenze

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, è facoltà della Società della Salute di Firenze verificare che l'operato dell'Ente sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'Avviso di riferimento e della normativa vigente in materia.

Art. 9 – Revisione della convenzione.

Nel corso di svolgimento del progetto, la SdS si riserva di aprire un tavolo di co-progettazione con l'Ente per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate esigenze. La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'Ente ed in tal caso la SdS potrà accettare o meno la proposta.

Art. 10 – Recesso dalla convenzione

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Nel caso receda la SdS, verranno riconosciute all'Ente solo le quote rendicontate sulla base delle attività svolte.

Art. 11 – Tutela della privacy e disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Tutela della privacy: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
I dati e le informazioni messi a disposizione dalla SdS ed acquisiti nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'ambito del progetto
I dati dei contraenti saranno, quindi, resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della SdS Firenze e del Soggetto Partner, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
- Trattamento dati personali : le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compresi il Regolamento UE 2016/769 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “GDPR” e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ciascuna delle parti, in relazione al trattamento dei dati si impegna a:

- Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l’elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;
- Non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- Non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Ai fini della presente convenzione la Società della Salute di Firenze si qualifica quale titolare del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 ed in quanto tale designa _____ quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dell’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 allegato alla presente, Allegato B1 costituendone parte integrante e sostanziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a far sì che l’accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente convenzione.

Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell’ambito della presente convenzione.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L.n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 13 - Responsabilità

La SdS Firenze è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Soggetto Partner impiegato nell’attività di cui al Progetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole della stessa SdS.

Il Soggetto Partner esonera comunque e tiene indenne la SdS Firenze da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al primo nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il Progetto oggetto del presente atto da parte del personale dipendente del Soggetto Partner stesso o del soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori attinenti alla ristrutturazione e dotazione dell'appartamento nonché dei servizi di gestione del Progetto.



La SdS Firenze esonera comunque e tiene indenne il Soggetto Partner da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa essere imputato alla SdS nell'esecuzione delle attività di competenza inerenti il Progetto, ad opera del proprio personale o del soggetto terzo di cui intende avvalersi.

A tal fine il Soggetto Partner, anche in nome e per conto delle eventuali mandanti rappresentate, ha stipulato polizza di assicurazione n. _____ rilasciata da _____ con i massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) definiti tra le parti. La previsione di importo e di percentuali di scoperto o di franchigia e le relative condizioni non sono opponibili alla SdS Firenze.

Art. 14 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute di Firenze elegge domicilio presso la propria sede operativa.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'**OGGETTO** la dizione **"PROGETTO PASSEGGIATE DELLA SALUTE 2023-2026"**

Art. 15 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nonché a quanto previsto nell'Avviso pubblicato con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 del 17 marzo 2022.

Art. 16 - Esenzione di imposta

La presente Convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 17 - Foro competente e clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 18 Disposizioni finali

La presente convenzione è da intendersi impegnativo per l'Ente e per la SdS Firenze dal momento della sua sottoscrizione, è redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.



Firenze li _____

Per l'Ente attuatore - Direttore della Società della Salute di Firenze

Per l'Ente
